

Il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Il mandato d'arresto europeo (MAE) è un istituto giuridico che permette a un Paese di emissione di ordinare l'arresto e la consegna di una persona indagata o condannata che si trova in un altro Stato membro dell'UE. Lo Stato di esecuzione deve dare corso a tale mandato, fatti salvi i casi di invalidità del MAE o di sussistenza di un motivo di rifiuto.

Il MAE coinvolge (almeno) due Paesi, pertanto è necessario garantire l'assistenza legale alla persona ricercata sia nello Stato di emissione sia nello Stato di esecuzione, come previsto dall'art. 10 della Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

È opportuno che il difensore nello Stato di esecuzione si metta in contatto con il difensore nello Stato di emissione in uno dei seguenti modi:

1. individuando e contattando il difensore già nominato ai fini del procedimento nello Stato di emissione;
2. qualora non sia già stato nominato un difensore, contattandone uno tramite le reti dedicate, come il servizio *Find a Lawyer* sul sito dell'ECBA.

Find a Lawyer

La sezione *Find a Lawyer* del nostro sito contiene le informazioni di contatto di avvocati dalla comprovata esperienza in materia di difesa penale che, oltre alla propria lingua madre, conoscono almeno l'inglese. Se hai bisogno di un difensore nello Stato di emissione con cui collaborare in un procedimento di esecuzione del MAE, consulta l'elenco disponibile alla pagina <https://www.ecba.org/contactslist/contacts-search-country.php> o manda una mail all'indirizzo secretariat@ecba.org.

Ruolo del difensore nello Stato di esecuzione

Il difensore nello Stato di esecuzione ha il compito di difendere la persona sottoposta al procedimento di esecuzione del MAE nello Stato di esecuzione senza però entrare nel merito del procedimento penale pendente nello Stato di emissione, che è invece responsabilità dell'avvocato di questo Stato. Di seguito sono riportati i compiti specifici del difensore nello Stato di esecuzione:

1. Verifica della validità formale e della completezza del MAE;
2. Verifica della sussistenza di eventuali motivi di rifiuto;
3. Verifica dell'esistenza di alternative alla consegna della persona oggetto del MAE;
4. Consulenza sul principio di specialità;
5. Consulenza circa la preferibilità di acconsentire alla consegna o di presentare una difesa nello Stato di esecuzione, previa consultazione con il cliente e con il difensore nello Stato di emissione;
6. Richiesta di scarcerazione, se ne ricorrono i requisiti.

I motivi di rifiuto invocabili, obbligatori o discrezionali sono stabiliti agli articoli 3, 4 e 4a della Decisione quadro 2002/584/GAI e nella normativa nazionale di recepimento. Il difensore nello Stato di esecuzione può addurre ulteriori motivi di rifiuto appellandosi ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale (ad esempio, i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dai Trattati dell'Unione europea o dalle direttive sulle garanzie processuali di diritto derivato).

Potrebbe inoltre essere possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale a livello nazionale.

Tali questioni potrebbero riguardare, ad esempio, nel caso in cui la persona fosse consegnata allo Stato di emissione, la probabile violazione del diritto a un equo processo, a condizioni detentive non lesive della dignità umana, alle cure mediche o al rispetto della vita familiare. Durante il procedimento di esecuzione del MAE nello Stato di esecuzione, la persona sottoposta a tale procedimento gode delle seguenti garanzie processuali ai sensi della normativa UE:

1. Diritto all'interpretazione e alla traduzione (Direttiva 2010/64/UE);
2. Diritto di avvalersi di un difensore e al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i Paesi (Direttiva 2013/48/UE e Direttiva (UE) 2016/1919);
3. Diritto di essere informata sul contenuto del MAE e di ricevere una comunicazione dei diritti in caso di MAE (Direttiva 2012/13/UE);
4. Diritto ad essere sentito da un giudice (Decisione quadro 2002/584/GAI)*

L'elenco sul retro del presente opuscolo riassume le azioni necessarie per assicurare una difesa efficace nei procedimenti di esecuzione del MAE.

Ruolo del difensore nello Stato di emissione

Il difensore nello Stato di emissione deve ricevere l'incarico difensivo ben prima della consegna della persona richiesta. Il suo ruolo si esplica sia nel procedimento di esecuzione del MAE sia nelle fasi di indagine, processo ed esecuzione nello Stato di emissione.

Il ruolo del difensore nello Stato emittente nel procedimento di MAE in corso nello Stato di esecuzione consiste nell'assistere sia il cliente sia l'avvocato nello Stato di esecuzione. Ciò comporta, inter alia:

1. individuare la fase del procedimento penale nei confronti della persona richiesta nello Stato emittente;
2. verificare la validità del MAE, ad esempio controllando che il MAE non sia stato emesso prima della maturazione dei presupposti necessari oppure che per il reato di cui la persona è accusata sia prevista la consegna;
3. chiedere alle autorità dello Stato di emissione il ritiro o la sostituzione del MAE, ovvero concordare il rientro volontario della persona;
4. comunicare al difensore nello Stato di esecuzione eventuali motivi di rifiuto;
5. ottenere prove a sostegno della difesa nel procedimento di esecuzione del MAE, in maniera autonoma o indirizzando l'avvocato nello Stato di esecuzione al professionista competente in materia.

In caso di consegna della persona richiesta allo Stato di emissione, sarà compito del difensore di questo Stato, inter alia:

1. difendere la persona nella fase preliminare e dibattimentale;
2. in caso di condanna e su istanza della persona, chiederne il trasferimento nello Stato di esecuzione o in un altro Stato di cui la persona è cittadina o residente ai fini dell'esecuzione della pena;
3. assicurarsi che venga rispettato il principio di specialità;
4. assicurarsi che vengano rispettate tutte le garanzie fornite dallo Stato di emissione riguardo al trattamento della persona richiesta durante il procedimento penale e in fase di esecuzione della pena.

* Attualmente queste direttive non trovano applicazione in Danimarca. La Direttiva 2013/48/UE e la Direttiva (UE) 2016/1919 attualmente non si applicano all'Irlanda e al Regno Unito.

Azioni necessarie per la difesa nei procedimenti MAE

Controllare il MAE o la segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen

- Verificare che il documento contenga tutte le informazioni necessarie per essere considerato valido
- Verificare se i fatti addebitati sono stati commessi nello Stato del difensore o in un Paese terzo
- Chiedere all'autorità giudiziaria l'intervento di un traduttore se il MAE o la segnalazione nel SIS non sono scritti nella lingua del difensore

Consultarsi con il proprio assistito

- Chiedere all'autorità giudiziaria l'intervento di un interprete se l'assistito non parla la lingua del difensore
- Verificare che l'assistito corrisponda alla persona ricercata indicata nel MAE
- Accertarsi che l'assistito abbia ricevuto la comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un MAE conforme all'Allegato II della Direttiva 2012/13/UE in una lingua da lui comprensibile; in caso contrario, chiedere all'autorità giudiziaria che gli venga fornita
- Verificare che l'assistito non sia già stato giudicato per gli stessi fatti in un altro Stato
- Accertarsi che l'assistito sia penalmente imputabile in base all'età nello Stato di esecuzione
- Verificare se il reato alla base del MAE è soggetto ad amnistia nello Stato di esecuzione
- Verificare se i fatti costituiscono reato nello Stato di esecuzione ovvero se rientrano tra i reati che non richiedono la doppia incriminazione
- Verificare se nei confronti dell'assistito si procede o si è proceduto per gli stessi fatti nello Stato di esecuzione
- Verificare i termini di prescrizione vigenti nello Stato di esecuzione nel caso in cui l'assistito possa esservi giudicato per i fatti alla base del MAE
- Verificare l'esistenza di altre eventuali cause pendenti in capo all'assistito tanto nello Stato di esecuzione quanto in altri Paesi
- Chiedere all'assistito cittadino o residente dello Stato di esecuzione se intenda scontrarsi la pena
- Chiedere all'assistito già condannato se fosse presente al processo o comunque se fosse a conoscenza della data dello stesso
- Astenersi dal consigliare all'assistito il consenso o la rinuncia al principio di specialità prima di aver consultato un difensore dello Stato di emissione
- Chiedere all'assistito se il rientro nello Stato di emissione sia per lui fonte di preoccupazione (ad esempio, per ragioni di salute, vita familiare, equità del processo, condizioni detentive)
- Chiedere all'assistito informazioni sui suoi rapporti di lavoro, legami sociali e familiari nello Stato di esecuzione ai fini della richiesta di scarcerazione

Contattare un difensore nello Stato di emissione per

- Consultare i fascicoli relativi alla causa nello Stato di emissione
- Fornire un parere sulla normativa e la procedura applicabili
- Verificare se il MAE può essere revocato o sostituito da altre misure (ad esempio, invio di documentazione, udienza in videoconferenza, pagamento di una sanzione pecuniaria) o da una comparizione volontaria
- Raccogliere prove a sostegno della versione fornita dall'assistito

Per maggiori informazioni, consultare il Manuale ECBA per i difensori nei procedimenti MAE (in inglese) alla pagina

<https://handbook.ecba-eaw.org/> o scrivere all'indirizzo via secretariat@ecba.org

La difesa nei procedimenti MAE

Guida essenziale dell'ECBA per avvocati difensori sul mandato d'arresto europeo

<https://handbook.ecba-eaw.org/>

Tradotto dai corsisti del Master in traduzione giuridica, Università di Trieste
Revisionato da Amedeo Barletta

ECBA

Dalla sua istituzione nel 1997, la European Criminal Bar Association (ECBA) è divenuta la principale organizzazione indipendente di avvocati difensori specializzati in tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Lo scopo dell'ECBA è promuovere i diritti fondamentali delle persone indagate, imputate e condannate.